

Intervista a Marco Ceino

Segretario del CPRC, Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei conflitti dell'Odcec, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, di Roma

Dott. Ceino, grazie per il Suo intervento all'ultima Officina della Conciliazione prima della pausa estiva, in cui ha spiegato le cosiddette Procedure d'Allerta, ma in che cosa consistono esattamente?

“Nell’ambito della riforma della crisi d’impresa (legge n. 155 del 2017) vengono introdotte procedure denominate di allerta, destinate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi d’impresa. Si tratta di procedure preventive che si articolano in due fasi. La prima di monitoraggio e la seconda di segnalazione ad *un apposito organismo* che, attraverso la nomina di un collegio di almeno tre esperti, supporti il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. Ho seguito la riforma sin dai lavori della Commissione Rordorf e, senza dubbio, le procedure di allerta rappresentano la caratteristica più innovativa, ponendo in essere azioni idonee alla continuità aziendale. L’art. 1 della legge, inoltre, ha previsto un termine di 12 mesi (la scadenza naturale è prevista per il 19 Ottobre 2018) perché il Governo emani i decreti legislativi attuativi. Controverso, però, appare il ruolo delle Camere di Commercio contenuto nel testo della legge, rispetto a quanto previsto dalla legge 3/2012 (e dal Dm 202/2014), ed anche la riforma del sistema camerale. Si ricorda, infatti, che la legge 3/2012 e il Dm 202/2014 prevedono che gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) possano essere istituiti nell’ambito degli ordini forensi, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei notai, di enti locali, segretariati generali e dagli organismi di conciliazione delle CCIAA. In sostanza, per la legge 3/2012 sono gli organismi di conciliazione delle Camere di Commercio a poter istituire gli organismi di composizione della crisi, mentre per la legge 155/2017 sono direttamente le Camere di Commercio a poterlo fare. La riforma del sistema camerale, che ha abrogato il testo della 580/1993, inoltre, non prevede più tra le funzioni tipiche delle Camere di Commercio l’attività della risoluzione stragiudiziale delle controversie. Motivo per cui, si auspica un miglior coordinamento normativo al fine di una maggiore armonizzazione e semplificazione della materia”.

Quali sono dunque questi nuovi strumenti di gestione della crisi?

“Per prima cosa l’obbligo di avvisare l’organo amministrativo dell’azienda in capo al revisore legale della società (solo per le società non quotate) o al collegio sindacale, quando ravvisino un possibile stato di crisi dell’impresa e, in caso di omessa o inadeguata risposta, quello di informare l’organismo di composizione. Oltre alla

segnalazione interna, la norma prevede che questa debba essere fatta anche da un creditore pubblico qualificato (Agenzia delle Entrate, Inps, etc ...). E' importante a tal proposito, che siano ben determinati i criteri di responsabilità dei soggetti che fanno la segnalazione.

La riforma, all'art. 14 della legge 155/2017, delega il Governo a procedere all'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo nelle Srl, con modifica del Codice civile all'art. 2477, e fissando i nuovi limiti in: 2 milioni di attivo dell'attività patrimoniale dell'impresa, 2 milioni di fatturato, oppure un'azienda con una media di almeno 10 dipendenti. Tale modifica rappresenterebbe senz'altro, senza entrare nel merito del provvedimento, il miglior deterrente contro eventuali stati di crisi, in quanto le statistiche riportano una minore incidenza di situazioni di insolvenza nelle società dotate dell'organo di controllo. La durata della procedura di composizione, in ogni caso, non deve durare più di tre mesi, rinnovabile a sei; prevede la premialità per il debitore che effettua la segnalazione e la rende obbligatoria ai creditori pubblici qualificati. L'art. 2 della legge delega, infine, prevede l'istituzione di un apposito albo presso il Ministero della Giustizia di soggetti destinati a svolgere le funzioni di esperti, nominati dagli organismi istituiti presso le Camere di Commercio”.

In conclusione, quali sono gli effetti positivi di tale nuovo approccio alla gestione della crisi d'impresa?

“In buona sostanza, si tratta di una normativa che non solo governa il conflitto ma spinge a farlo emergere. Come si diceva prima, è cambiato proprio il modo di pensare alla crisi, e allo stesso tempo è stata ampliata la protezione dell'imprenditore in difficoltà. La nuova normativa, inoltre, parla di azione preventiva ed ha eliminato il termine “fallito” con riferimento all'imprenditore in crisi. La direzione della riforma è quella di una sorta di Testo Unico in materia, con un Codice della crisi e dell'insolvenza, che conterebbe circa 200 articoli, con una formulazione precisa degli indicatori di crisi e delle premialità, allo scopo di armonizzare il sistema di autotutela, già attivo in molti sistemi imprenditoriali, tra il ruolo interno svolto da revisori e collegi sindacali ed il nuovo Organismo di composizione esterno. Nell'ottica di questo cambio di mentalità, avanzerei la proposta di uno spazio fisico dedicato allo stragiudiziale, magari all'interno dei locali del Tribunale, dove sia il cittadino che l'impresa possano rivolgersi per la risoluzione dei conflitti; uno spazio dunque anche per gli OCC, gli Organismi di Mediazione e gli ordini professionali (*multi door courthouse di Sander*), con la necessità quindi di formare una nuova figura professionale: l'esperto in ADR”.